



COMUNE DI ISERA

provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 44/2018 DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO:

Riconizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Isera al 31.12.2017 ai sensi dell'art. 18 comma 3bis 1 della legge provinciale 1/2005, dell'art. 24 comma 4 legge provinciale 27/2010 e dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP).

L'anno **DUEMILADICHIOTTO**, addì **17** del mese di **DICEMBRE** alle ore **18.00** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato in adunanza urgente il Consiglio comunale.

Presenti i Signori:

Rigotti Enrica
Nicolodi Franco
Angiari Claudio
Rosina Federico
Schönsberg Silvia
Bertolini Mario
Frisinghelli Gian Franco
Marzadro Antonella
Matassoni Arianna
Micheli Michele
Passerini Silvia
Spagnolli Sergio
Valentini Sergio
Vigagni Anna Maria
Zuani Tomas

- Sindaco
- vicesindaco
- assessore
- assessore
- assessore
- consigliere
- consigliere

Assente giustificato/ingiustificato

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE GIUSEPPE DI GIORGIO

Copia della presente deliberazione
è in pubblicazione all'albo pretorio
per 10 giorni consecutivi
dal 20.12.2018
al 30.12.2018
f.to Giuseppe Di Giorgio
Segretario generale

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti la Signora Rigotti Enrica, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al n. 13 dell'ordine del giorno.

COMUNE DI ISERA

provincia di Trento

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Enrica Rigotti

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Giuseppe Di Giorgio

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31.12.2018

- dopo il decimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione ai sensi *dell'art. 183 comma 3 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2*
- dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi *dell'art. 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2*

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Giuseppe Di Giorgio

Copia conforme all'originale
Il Segretario generale

OGGETTO:

Ricognizione periodica delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Isera al 31.12.2017 ai sensi dell'art. 18 comma 3bis 1 della legge provinciale 1/2005, dell'art. 24 comma 4 legge provinciale 27/2010 e dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP)

Relazione.

In base all'articolo 24 comma 1 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, recante Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata ad effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 31/12/2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'art. 20 del TUSP e a livello provinciale di cui art. 7 della L.P. 19/2016.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017).

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrono i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione. Per gli enti locali della provincia di Trento, tali disposizioni sono assolte secondo quanto disposto dall'art. 18 c. 3bis 1 della L.P. 1/2005 e dell'art. 24 c. 4 della L.P. 19/2016 e ss.mm..

Come delineato all'articolo 1 comma 1 del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. f) dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere "*la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi*".

Non rientrano pertanto nell'ambito della ricognizione e della successiva razionalizzazione le partecipazioni dirette in associazioni, fondazioni, consorzi, aziende speciali o altri enti di diritto privato, né le partecipazioni indirette detenute per il tramite di organismi non controllati dall'ente locale.

Con propria deliberazione di data 28.09.2017 n. 31 il Consiglio comunale ha approvato la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal comune di Rovereto al 31/12/2016, in esito alla quale sono state rilevate n. 5 partecipazioni societarie da assoggettare a razionalizzazione. Quanto emerso dal suddetto provvedimento è stato puntualmente comunicato alla sezione regionale della Corte dei Conti con lettera prot. n. 5794/5.1 del 03.10.2017 ed i dati regolarmente trasmessi al MEF come da ricevuta del 26.10.2017.

Con provvedimento della Giunta comunale n. 78 del 2 luglio 2018 è stata deliberata la recessione dalla partecipazione delle seguenti società:

- Cassa Rurale Vallagarina BCC (ora incorporata nella Cassa Rurale Vallagarina BCC)
- Cantina d'Isera soc. coop. agricola
- Casa del Vino della Vallagarina soc. coop.
- Res Tipica in comune scrl in liquidazione.

A seguito della comunicazione di dimissioni alle sopracitate società, la Cantina d'Isera in data 07.09.2018 ha deliberato l'accettazione delle stesse, restituendo la quota associativa, la Cassa Rurale Vallagarina ha comunicato l'impossibilità di recesso in quanto le cause non risultano fra quelle contemplate dalla legge (art. 2437 c.c.) e dallo statuto della società, rendendosi disponibile a ricercare una possibile soluzione all'interno delle normative vigenti che regolano la materia.

Dalle altre società non si è ricevuto riscontro.

Per l'anno 2018 con riferimento alle partecipazioni detenute al 31/12/2017, il MEF d'intesa con la Corte dei Conti ha emanato in data 23.11.2018 delle linee guida per l'attività di revisione periodica, utilizzate per la redazione del piano di ricognizione allegato al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, dal quale risultano i presupposti per decidere il mantenimento o la dismissione delle partecipazioni detenute dal Comune di Isera.

Il presente provvedimento è soggetto al parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) n. 3) D.Lgs. n. 267/2000, applicabile nell'ordinamento locale in forza dell'art. 53 comma 2 della L.P. 9 dicembre 2015 n. 18.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso quanto sopra;

Preso atto che in data odierna è pervenuta al prot. n. 7928 la nota della Casa del Vino della Vallagarina dd. 17.12.2018, della quale la Sindaco ne dà lettura, che comunica che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31.10.2018 ha preso atto del recesso dalla compagine sociale della Casa del Vino da parte del Comune di Isera;

Visto il parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) n. 3 D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 53 comma 2 L.P. 9 dicembre 2015 n. 18 reso in data 14.12.2018;

Visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 “Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica” successivamente integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

Vista la Legge Provinciale 29 dicembre 2016, n. 19 “Legge collegata alla manovra di bilancio 2017” e in particolare le “Disposizioni in materia di enti locali e di società” di cui all’art. 7 comma 10;

Vista la Legge Provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (legge finanziaria provinciale 2011), art. 24 “Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali”;

Vista la Legge Provinciale 10 febbraio 2005, n. 1 (legge finanziaria provinciale 2005), art. 18 “Disposizioni in materia di società partecipate dalla Provincia”, comma 3 bis 1;

Visto il *Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2*;

Viste la L.R. 3 agosto 2015 n. 22 e la L.P. 9 dicembre 2015 n. 18;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali*” e s.m. ed int.;

Visti il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

Visti gli artt. 4 e 25 del Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 51 di data 27.12.2000 e modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 23 del 29.11.2013, n. 10 del 19.04.2017 e n. 18 del 08.06.2017;

Visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 10 aprile 1995 e s.m.;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 24 aprile 2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018-2020;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 24 aprile 2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione degli esercizi 2018-2020;

Ritenuto dare immediata attuazione al presente provvedimento al fine di consentire l’adempimento degli obblighi di comunicazione e caricamento dati nei confronti della struttura di monitoraggio del Ministero dell’Economia e Finanza e della sezione regionale della Corte dei Conti entro il 31.12.2018;

Richiamata la convenzione generale per la gestione obbligatoria di ambito Rovereto-Isera delle attività e dei compiti di cui all’allegato B della L.P. n. 3/2006, così come modificata dalla L.P. n. 12/2014 ed all’allegato 2 punto 1 della deliberazione della Giunta provinciale n. 1952 di data 09.11.2015 sottoscritta in data 28.07.2016 (atto n. 970 della raccolta comunale);

Visti i pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione – resi ai sensi *dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2*:

- parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa del Segretario generale Giuseppe Di Giorgio;
- parere favorevole di regolarità contabile della responsabile del Servizio Ragioneria e Finanze Rosanna Nicolussi Moz Chelle;

Con voti favorevoli 13, espressi per alzata di mano dai 13 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. di approvare la ricognizione periodica delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Isera al 31.12.2017, contenuta nel documento allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di precisare che, a conclusione della ricognizione di cui al precedente punto 1., si confermano le circostanze che implicano il completamento dei provvedimenti di alienazione o razionalizzazione delle seguenti società partecipate: Isera srl, Cassa Rurale Vallagarina, Cantina d'Isera, Casa del Vino della Vallagarina e Res Tipica in liquidazione;
3. di autorizzare la comunicazione al MEF dei dati relativi alle società prese in considerazione dal piano che dovessero pervenire successivamente all'approvazione della presente deliberazione;
4. di trasmettere il provvedimento alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti nonchè alla struttura del MEF competente per il monitoraggio, l'indirizzo e il coordinamento delle società a partecipazione pubblica di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 175/2016;
5. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune oggetto della ricognizione;
6. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - ricorso in opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 5 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2;
 - ricorso giurisdizionale innanzi al T.R.G.A., Sezione di Trento ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 entro 60 giorni;
 - ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni.

Il Consiglio comunale, con voti favorevoli 13, espressi per alzata di mano dai 13 consiglieri presenti e votanti, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, al fine di consentire l'adempimento degli obblighi di comunicazione e caricamento dati nei confronti della struttura di monitoraggio del Ministero dell'Economia e Finanza e della sezione regionale della Corte dei Conti entro il 31.12.2018.

allegati